

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL SERVIZIO DISABILITÀ E DSA
(emanato con d.r. n. 132 del 15 febbraio 2013, modificato con d.r. n. 415 del 19 ottobre 2015,
modificato con d.r. n. 473 del 27 ottobre 2023)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (d'ora in poi SDDSA) dell'Università degli Studi di Macerata, rivolto alle studentesse e agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (d'ora in poi DSA), con l'obiettivo di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio e favorire la loro inclusione nel contesto universitario.
2. Il SDDSA raccoglie e valuta le richieste delle studentesse e degli studenti, organizzando e monitorando gli interventi a loro favore. Il SDDSA inoltre programma attività e pratiche inclusive rivolte a tutta la comunità universitaria, anche in dialogo con la cittadinanza.
3. Gli interventi destinati alle studentesse e agli studenti di cui al successivo articolo 3 consistono nella erogazione a loro favore dei servizi elencati e specificati al successivo articolo 4.
4. I servizi elencati e specificati dal successivo articolo 4 sono erogati mediante operatori del SDDSA e la collaborazione dei soggetti individuati in relazione a ciascuna tipologia di servizio.

Art. 2
Organizzazione del servizio

1. Il SDDSA è composto dai seguenti soggetti:
 - a) il/la Prorettore/Prorettrice al *welfare*;
 - b) il/la delegato/delegata del/della Rettore/Rettrice alla disabilità;
 - c) i/le docenti referenti per la disabilità dei Dipartimenti;
 - d) il personale tecnico amministrativo facente capo ai competenti uffici centrali e dipartimentali della didattica.
2. Il SDDSA si avvale altresì della collaborazione di studentesse e studenti part-time, tutor specializzati/e e figure esterne in possesso di adeguata e comprovata specializzazione.

Art. 3
Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA, regolarmente iscritti a un corso di studio tra quelli previsti dall'offerta formativa dell'Università, in possesso di una delle seguenti certificazioni in corso di validità:
 - a) certificazione di invalidità¹;
 - b) certificazione ai sensi della legge n. 104/1992²;
 - c) certificazione diagnostica DSA ai sensi della legge n. 170/2010³.
2. Il servizio si rivolge inoltre alle studentesse e agli studenti internazionali con disabilità e DSA iscritte/i a programmi di mobilità internazionale svolti presso l'Università.
3. Possono usufruire del servizio anche studentesse e studenti iscritte/i all'Università con:
 - a) Bisogni Educativi Speciali (BES)⁴, certificati tramite certificazione specialistica di professionisti del settore;
 - b) invalidità temporanea certificata.
4. Nel caso di indisponibilità delle necessarie risorse sono privilegiate le richieste di studentesse e studenti in possesso di una delle certificazioni di cui al comma 1.
5. Le studentesse e gli studenti iscritte/i a un secondo corso di studio di pari livello rispetto a quello già conseguito possono usufruire dei servizi solo in presenza di adeguate risorse umane e finanziarie.

Art. 4
Tipologia dei servizi erogati

¹ legge 30 marzo 1971 n. 118, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

² legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

³ legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

⁴ Direttiva Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012.

1. L'Università garantisce, compatibilmente con le risorse specifiche disponibili, anche alternativamente, i seguenti servizi:

- a) **orientamento alla scelta del percorso di studio e professionale:** il servizio consiste in attività di orientamento alla scelta universitaria e professionale nell'ambito di iniziative di Ateneo;
- b) **prendi appunti:** il servizio consiste nell'affiancamento in aula o a distanza delle studentesse e degli studenti e nel supporto alla trascrizione degli appunti;
- c) **accompagnamento:** su richiesta, può prevedere la funzione di accompagnamento a piedi o con mezzi pubblici urbani, all'interno delle sedi universitarie e, al di fuori di esse, limitatamente al Comune di Macerata. Di norma il servizio si avvale a tal fine di studentesse e studenti part-time. In casi di particolare gravità motoria si può prevedere l'accompagnamento con mezzi attrezzati dal domicilio della studentessa o dello studente, all'interno del Comune di Macerata, alle sedi universitarie;
- d) **tutorato specializzato:** il servizio consiste in un'attività di supporto metodologico allo studio svolto da tutor specializzati appositamente selezionati e formati, con competenze specifiche. In caso di insufficienza di risorse finanziarie o umane si privilegeranno, nell'assegnazione del servizio, le studentesse e gli studenti iscritte/i ai primi anni;
- e) **tutorato alla pari:** il servizio consiste in un supporto allo studio di tipo disciplinare svolto da studentesse e da studenti appositamente formate/i (allieve/i della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, senior tutor, tirocinanti, volontari/e del servizio civile ed eventuali risorse esterne del settore);
- f) **interpretariato LIS:** il servizio consiste nella selezione di esperti/e qualificati esterni in lingua dei segni italiana, individuati con la collaborazione di enti accreditati, per eventi di Ateneo, al fine di permettere la proficua partecipazione da parte di studentesse e studenti sorde/i;
- g) **attrezzature tecniche e informatiche:** il servizio consiste nella possibilità di richiedere in comodato d'uso gratuito al servizio attrezzature tecniche e ausili didattici specifici da utilizzare durante il corso di studio. La studentessa o lo studente ha la responsabilità di conservare e di restituire le attrezzature ricevute nelle stesse condizioni di funzionalità che esse avevano all'atto della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso della stessa. L'Università offre la possibilità di utilizzare postazioni attrezzate con software specifici, dislocate in punti strategici e fruibili da tutta la comunità studentesca;
- h) **consulenza orientativa specializzata:** il servizio consiste in colloqui con personale specializzato per studentesse e per studenti in entrata, *in itinere* e in uscita, dietro valutazione iniziale dell'operatore/operatrice del servizio, attivato di norma al momento dell'immatricolazione;
- i) **mobilità internazionale:** il servizio consiste nel coordinamento con la struttura preposta per la partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA alla mobilità internazionale;
- j) **rete territoriale:** il servizio consiste nella collaborazione con le istituzioni presenti nel territorio per facilitare l'inserimento delle studentesse e degli studenti nel contesto universitario e cittadino, in particolare con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERDIS), gli enti pubblici e privati del settore oltre alle cooperative e associazioni di volontariato.

2. Oltre ai servizi elencati e specificati al comma 1, l'Università garantisce l'erogazione del servizio di mediazione didattica, ove si rendano necessarie adeguate forme di valutazione personalizzata; la modalità personalizzata è concordata con il/la docente titolare dell'insegnamento, sentiti ove occorra il/la Presidente del corso di studio e il/la docente referente per la disabilità del Dipartimento interessato.

3. La modalità personalizzata può consistere nel ricorso ed utilizzo, in relazione alle singole esigenze, di misure dispensative o di misure compensative, così come meglio individuate e descritte nell'articolo 5.

4. Il servizio di mediazione ad opera dei/delle tutor specializzati/e e degli/delle operatori/operatrici del servizio può essere erogato anche per facilitare la messa in contatto e lo svolgimento del rapporto tra l'interessato/a e le strutture didattiche e amministrative dell'Università, in funzione dell'accesso ai servizi didattici e alle procedure amministrative che si rendono necessarie.

5. Qualora la richiesta del servizio di mediazione riguardi le prove di profitto, la stessa deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'appello di esame.

Art. 5

Misure per le studentesse e gli studenti con disabilità e con DSA

1. Nei casi di studentesse e di studenti con disabilità e DSA è previsto l'utilizzo di specifiche misure dispensative ovvero compensative; le predette misure sono concordate con il/la docente titolare dell'insegnamento e, qualora necessario, con il/la Presidente del corso di laurea e il/la delegato/a per la disabilità del Dipartimento, nel rispetto degli obiettivi formativi del corso.

2. Sono considerate misure dispensative, tra le altre:

- a) l'impiego delle verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo di funzionamento;

- b) il ricorso a un tempo supplementare per le prove scritte o la riduzione quantitativa e non qualitativa, nel caso non sia possibile concedere tempo aggiuntivo;
- c) la valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell'ortografia.

3. Sono considerate misure compensative, tra le altre:

- a) la registrazione delle lezioni;
- b) l'utilizzazione di testi in formato digitale;
- c) l'impiego di pc con correttore ortografico e programmi di sintesi vocale;
- d) l'adozione di ulteriori strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;
- e) l'utilizzazione di mappe concettuali e di schemi;
- f) la fornitura di testi, slides, dispense e materiale didattico in formato .pdf (leggibile dai software di sintesi vocale).

4. Le strutture didattiche competenti possono attivare ulteriori servizi volti a facilitare l'apprendimento delle studentesse e degli studenti con DSA (quali, a titolo di esempio, l'organizzazione di percorsi di metodi di studio, lezioni ed esercizi online tramite l'utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo, l'avvio di forme di consulenza per l'organizzazione delle attività di studio, l'utilizzo di tutor specializzati).

Art. 6

Modalità di richiesta dei servizi

- 1. Tutti i servizi oggetto del presente regolamento devono essere richiesti annualmente dalle studentesse e dagli studenti con disabilità e DSA che intendono usufruirne nell'anno accademico di riferimento.
- 2. Le richieste di cui al comma 1 dovranno pervenire dalla data di apertura delle iscrizioni e immatricolazioni e nel rispetto dei termini indicati nel sito web istituzionale dell'Università, alla pagina dedicata al SDDSA.
- 3. La richiesta di servizi va rinnovata ogni anno accademico, nel rispetto del termine indicato al comma 2.
- 4. Le richieste pervenute oltre il termine indicato al comma 2 saranno prese in considerazione compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
- 5. La studentessa o lo studente con disabilità e DSA che usufruisce dei servizi di cui agli articoli 4 e 5, nel caso in cui non intenda più avvalersi del servizio richiesto, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al SDDSA.

Art. 7

Criteri temporali e di merito per l'erogazione dei servizi

- 1. La fruizione dei servizi di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuta a condizione che siano soddisfatti i criteri temporali e di merito di seguito indicati:
 - a) durata: i servizi vengono erogati per un periodo corrispondente al doppio della durata legale del corso al quale la studentessa o lo studente richiedente è iscritta/o; decorso tale periodo, gli/le interessati/e possono fruire dei servizi solo in presenza delle necessarie risorse umane e finanziarie;
 - b) merito: le studentesse e gli studenti immatricolate/i al primo anno dovranno conseguire almeno n. 10 CFU; le studentesse e gli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo dovranno conseguire almeno n. 15 CFU.
- 2. I CFU di cui al precedente comma 1 lettera b) dovranno essere maturati entro il termine indicato ogni anno nel sito web istituzionale dell'Università, alla pagina dedicata al SDDSA. Il SDDSA provvederà a effettuare i dovuti controlli, in collaborazione con le altre strutture competenti.
- 3. È possibile un'interruzione del calcolo dei crediti formativi maturati per accedere ai servizi in caso di lunghi periodi di assenza per motivi di salute (es. ricovero ospedaliero, terapie, interventi chirurgici etc.), che dovranno essere opportunamente certificati.
- 4. Il mancato raggiungimento dei criteri di merito determina l'impossibilità di assegnazione dei servizi oggetto del presente regolamento.

Art. 8

Riservatezza

- 1. È garantita dall'Università, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la riservatezza sui dati e le informazioni forniti dalla studentessa o dallo studente con disabilità ai fini della fruizione dei servizi oggetto del presente regolamento.

Art. 9

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano la normativa nazionale vigente in materia, lo Statuto e i regolamenti dell'Università.